

Delibera del Consiglio Direttivo di Associazione Noi Generali APS ASD, del 29/07/2024

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 18 presso la sede della ASD/APS si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Modifiche statutarie obbligatorie richieste dal Runts.

Il Presidente dell'Associazione constata la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e rileva che il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e idoneo a deliberare su quanto indicato nell'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Fabiano Bevilacqua, il quale accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente legge la PEC inviata dall'ufficio del Runts che richiede alcune modifiche obbligatorie allo statuto approvato dall'assemblea dei soci in data 15/01/2024 e di seguito legge tutte le variazioni che propone di fare accogliendo totalmente le richieste formulate dal Registro.

Il Presidente ricorda ai membri del direttivo che nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 15/01/2024 si dava mandato al Presidente di apportare le modifiche obbligatorie richieste dal Runts previa autorizzazione del solo consiglio direttivo.

Il Presidente chiede ai membri del direttivo di esprimere il loro voto.

Le modifiche apportate vengono approvate all'unanimità dal direttivo e si dà mandato al Presidente di procedere con la registrazione dello statuto all'Agenzia delle entrate ed il successivo nuovo deposito al Runts.

Alle ore 18.35 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente





STATUTO

Noi Generali Associazione sportiva dilettantistica APS ASD

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

È costituita l'Associazione "Noi Generali Associazione sportiva dilettantistica APS ASD" (qui di seguito detta "Associazione") ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel libro primo del Codice civile, nel D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel D. Lgs. 36/2021, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta di promozione sociale e di Associazione sportiva dilettantistica, apartitica ed aconfessionale.

L'uso obbligatorio dell'acronimo APS/ASD o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale e sportiva dilettantistica" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia, Cannaregio 6304 e una sede secondaria in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, deliberata dall'organo di amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione potrà costituire, con delibera del Consiglio Direttivo e ratifica in Assemblea ordinaria, Rappresentanze Territoriali Locali con competenza amministrativa secondo quanto stabilito in apposito regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata da questo Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e del Dlgs 36/2021, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli istituti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza, e/o Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/2021.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci e contiene le regole fondamentali di comportamento dei soci e di organizzazione dell'Associazione.

ART. 3 – (Finalità ed attività di interesse generale)

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie, sportive, ricreative, ludiche e culturali come mezzo di formazione psicofisica, morale e sociale, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la crescita culturale, sociale responsabile ed educativa delle persone. L'associazione si rivolge prevalentemente ai dipendenti del Gruppo Generali e loro familiari condividendone i valori di attenzione alla persona, all'ambiente e alla sostenibilità.

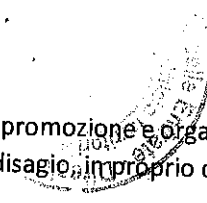
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 comma 1 lettera i) D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (Art. 5 comma 1 lettera t) D.lgs. 117/2017).
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante azioni volte al raggiungimento della propria mission associativa attraverso la promozione, organizzazione e gestione delle attività di seguito elencate:

- a) Esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'atletica leggera, ginnastica per tutti, voga e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
- b) didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- c) promozione e partecipazione ad attività sportive, ricreative, culturali e, in generale, le attività svolte da associati e terzi anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

- 
- d) promozione e organizzazione di attività di assistenza, sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio, proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati ai fini di solidarietà sociale;
 - e) gestione di immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere e sale per attività ricreative di carattere associativo;
 - f) organizzazione e partecipazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
 - g) Organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche (ad esempio e senza esclusione alcuna; corsi di lingue straniere, di informatica, gite, escursioni, ecc.) per approfondimento culturale ed un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

ART. 4 – (Attività diverse e raccolta fondi)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.5.2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione. La loro individuazione è delegata al Consiglio direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 5 – (Associati)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche e associazioni di promozione sociale, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti da questo Statuto.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 35 comma 1 del D.lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membri dell'Associazione. Sarà compito del Consiglio Direttivo verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 35 comma 3 del D.lgs. 117/2017. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta da inviare all'Associazione mediante raccomandata, posta elettronica o qualunque altro sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile delibererà l'ammissione a socio o il rifiuto della domanda.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

La quota sociale è personale, non trasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art. 17 di questo Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/2017;

ed il dovere di:

- rispettare questo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso o dimissioni, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ed hanno effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di questo Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari.

L'associato escluso potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della delibera di esclusione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'Associazione, che ne abbiano diffamato il buon nome, che abbiano intendimenti che possano risultare in contrasto con i valori dell'Associazione.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (se nominato),
- Organo di revisione (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione può avvenire attraverso pubblicazione sul sito istituzionale o a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei Soci. È dovere del Socio comunicare eventuali modifiche del recapito al fine di aggiornare il Libro Soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio Direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo, il Presidente costituisce un Comitato Elettorale secondo quanto stabilito in apposito Regolamento Elettorale emanato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea ordinaria.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente.

ART. 10 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo;
- delibera sul diniego di ammissione del socio in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 – (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo Statuto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati inferiore a cinquecento; cinque deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Il voto sarà ritenuto valido se espresso nelle forme e modalità stabilite dall'apposito regolamento di funzionamento approvato dell'Assemblea.

ART. 12 – (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto.

Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo Statuto.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati inferiore a cinquecento; cinque deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati non inferiore a cinquecento.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Il voto sarà ritenuto valido se espresso nelle forme e modalità stabilite dall'apposito regolamento di funzionamento approvato dall'Assemblea.

ART. 13 – (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- c) eleggere il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona;
- d) determinare l'importo delle quote associative;
- e) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- g) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- k) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- l) deliberare su eventuali cause di non ammissione e di esclusione degli associati;
- m) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33 co. 6 d.lgs. n. 36/21 o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
- n) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- o) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2 dell'art. 16 del d. lgs. n. 36/21.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di quindici membri eletti dai soci tra gli associati per la durata di quattro esercizi e rieleggibili.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente o un suo sostituto deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, se riconosciute dal CONI.

Articolo 14 – (Il Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;

eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del Direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta ed informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Articolo 15 – (Il Vicepresidente, Il Segretario ed il Tesoriere)

Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 16 – (Organo di Controllo e di Revisione)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 – (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede secondaria dell'ente entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- 5xmille;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di fondazioni o enti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- bandi nazionali ed internazionali di enti o fondazioni o privati;
- contributi di organismi pubblici nazionali o di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;

- 
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
 - entrate da attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti previsti dall'art. 9 D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 19 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini suindicati si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ART. 20 – (Bilancio ed esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs. 117/2017).

Qualora ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 1 (un) milione il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate dalle autorità competenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 21 – (I beni)

I beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non che possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Si intendono ricompresi nel patrimonio dell'Associazione i domini ed i siti web, inclusi i social network tramite i quali l'Associazione opera e diffonde l'attività fatta.

ART. 22 (Obblighi di comunicazione)

L'Associazione sportiva dilettantistica APS si impegna a trasmettere, in via telematica al RAS, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. Inoltre si impegna a trasmettere nei tempi e nei modi richiesti al registro del RUNTS gli aggiornamenti ai sensi dell'art.48 del D.lgs.117/17.

ART. 23 – (Rapporti con Enti pubblici)

Le convenzioni ed i rapporti di collaborazione tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un Consigliere delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 – (Personale retribuito)

I lavoratori dipendenti, eventualmente assunti dall'Associazione nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017, avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D. Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art.37 D.Lgs.36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e

continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 25 – (Volontari)

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente ed entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 4 del D.lgs. 117/2017. I volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 all'articolo 18 comma 1 e dal D.lgs. 36/2021 all'articolo 29 comma 4.

I volontari non occasionali vanno iscritti nel registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 26 – (Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 27 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 di questo Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. delle Disp. Att. C.C.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 28 – (Disposizioni generali)

Per quanto non previsto da questo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e quanto previsto dal Dlgs 36/2021, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

ART. 29 – (Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Il Presidente

Andrea Bonaschi

Il Segretario

Salvatore Benibago

Reg. il 09/08/26
Euro ESSE
Conferma al Mod. F. 24

Ufficio Territoriale di Venezia 2
Al N. 1596 serie 2 FIRMATI

IL FUNZIONARIO (*)

Carlo Cavalletto

(*) firma su delega del Direttore Provinciale, *Eugenio Amilcare*

